SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 giugno 1995.

Modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni dei disavanzi di esercizio delle aziende di traporto pubbliche e private per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 2, 4 e 15, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale vengono stabiliti contributi decennali da erogare, tramite le regioni, agli enti locali e alle aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto, a parziale copertura dei disavanzi di esercizio;

Visto il comma 6 del citato art. 1 con il quale viene stabilito che le regioni devono trasmettere, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi delle predette aziende di traporto;

Considerato che occorre emanare il decreto previsto al medesimo comma 6, con il quale stabilire le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio rideterminanti ai sensi del comma 5, art. 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226 e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, deve essere certificato, a firma del presidente della giunta regionale, sulla base delle risultanze aziendali di ciascun anno compreso nel periodo 1987-1993, secondo il modello allegato, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - II Direzione centrale - Via Giuseppe Caraci, n. 36 - 00157 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 313

CERTIFICAZIONE

REGIONE ....

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Vista la documentazione trasmessa relativamente ai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private degli anni compresi nel periodo 1987-1993;

Visti gli atti d'ufficio relativi ai servizi di trasporto esercitati da questa regione per gli esercizi compresi nel periodo 1987-1993;

Accertato sulla base della predetta documentazione e degli atti d'ufficio l'ammontare dei disavanzi di esercizio che non hanno trovato copertura con i contributi di cui alle leggi citate all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 98/1995;

Ritenuto che in base ai predetti accertamenti possa determinarsi l'ammontare di detti disavanzi per gli anni 1987-1993;

Si certifica

che l'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è pari, per gli anni compresi nel periodo 1987-1993, a lire ...., sulla base delle seguenti risultanze:

- Anno 19
(dati in milioni di lire)

		Servizi di Trasporto Pubblico Locale				
		Aziende Pubbliche	Servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali	Imprese Private	Servizi di trasporto gestiti direttamente dalle Regioni	Totale
	Proventi					
	Ricavi del traffico					
	Altri Ricavi					
1	Totale Proventi					
	Costi					
	Retribuzioni al personale					
	Oneri previdenziali e assistenziali correnti					
	Accantonamento annuo T.F.R.					
(A)	Ammortamenti					
(B)	Altri costi (importi complessivi)					
2	Totale Costi					
3	Differenza Costi-Proventi (2-1)					
	Contributi assegnati alle aziende (dati di competenza)					
	FNT (esercizio)					
	C.C.N.L.					
	L. 32/93					
(C)	Altri (esercizio)					
4	Totale Contributi					
5	Disavanzo non ripianato certificato (3-4)					

6	Contributi erogati dallo Stato alla Regione per l'anno					
7	Contributi assegnati o in corso di assegnazione alle aziende per l'anno					
8	Contributi da erogare dalla regione alla data della certificazione afferenti l'anno					

N.B. Compilare una tabella per ciascun anno

(A) Riferiti al valore dei cespiti ammortizzabili al netto dei contributi in conto capitale erogati da Enti e/o Stato
(B) Riferiti a tutti gli altri costi di funzionamento, ivi compresi quelli finanziari o aventi natura straordinaria, escluso personale e ammortamenti, relativi alla competenza dei servizi di T.P.L.
(C) Specificarne l'origine
Qualora il dato riportato al punto 6 risulti superiore a quello del punto 7, la differenza verrà considerata direttamente da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione a riduzione del disavanzo di cui al punto 5

Il Presidente della Giunta Regionale

95A5988

DECRETO 28 settembre 1995.

Programma degli esami per il conseguimento della qualifica di «autorizzato» da parte di coloro che sono in possesso del titolo professionale di pilota motorista.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 134 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1971 che ha istituito il titolo professionale di pilota motorista e la relativa qualifica di autorizzato;

Visti gli articoli 59, 60 e 61 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1949 che dettano modalità e requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di «autorizzato»;

Considerata la intervenuta necessità di predisporre il programma d'esame per il conseguimento della qualifica di autorizzato da parte di coloro che hanno il titolo di pilota motorista;

Decreta:

Le prove di esame per il conseguimento della qualifica di autorizzato da parte di coloro che sono in possesso del titolo di pilota motorista sono le seguenti:

I - *Prova orale:* della durata di circa mezz'ora, verte su una ricapitolazione del programma di esame stabilito per il conseguimento del corrispondente titolo professionale, nonché sugli argomenti appresso elencati:

a) doveri del conduttore;

b) disciplina di bordo;

c) conoscenza delle condizioni e conformazione degli scali ed ancoraggi.

II - *Prova pratica:* della durata di circa venticinque minuti, consiste nella condotta di una nave a propulsione meccanica di circa 25 tonn. durante la quale sono effettuati diversi attracchi e scostate, di fianco, di poppa e di prora, in presenza di ostacoli fissi e mobili anche improvvisi.

Per coloro che non sono in possesso del titolo professionale di pilota motorista e che intendono avvalersi del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 61 del regolamento per la navigazione interna, la prova di esame orale verte, oltre che sui punti *a), b)* e *c)* anche sul programma di esame stabilito per il conseguimento del corrispondente titolo professionale approvato con il decreto ministeriale 16 febbraio 1971.

Roma, 28 settembre 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A5911

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1995.

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 29 marzo 1994 concernente modalità di concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati dalle autovetture pubbliche da piazza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visti i punti 13 e 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge n. 331 del 1993, che prevedono l'aliquota ridotta di accisa per la benzina e il GPL consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, con il quale sono state dettate, in attuazione delle sopraindicate disposizioni legislative, le modalità per la concessione, mediante credito d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto l'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Ritenuta l'esigenza di integrare e modificare le disposizioni di cui al sopracitato decreto 29 marzo 1994 prevedendo, tra l'altro, che la suddetta agevolazione, per l'importo del credito di imposta non utilizzato, possa essere concessa anche mediante buoni di imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono soppresse le parole «di ciascun semestre»;

2) al comma 2, le parole «Le istanze di cui al comma 1 devono essere sottoposte» sono sostituite dalle seguenti: «L'istanza di cui al comma 1 deve essere sottoposta»;

3) al comma 3, le parole «del semestre» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno»;

4) il comma 4 è soppresso;

b) all'art. 4, il comma 1, è così modificato:

1) le parole «a ciascun semestre» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascun anno»;

2) le parole «del credito di accisa» sono sostituite dalle seguenti: «del credito d'imposta»;

3) le parole «per il semestre» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;

c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole «il credito è concesso», sono inserite le seguenti: «nonché per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo»; e, dopo le parole «versamenti successivi», sono aggiunte le seguenti: «o utilizzata mediante rilascio di buono d'imposta»;

2) al comma 3, dopo le parole «di cui all'art. 4», sono soppresse le parole «relativo al secondo semestre di riferimento» ed inserite le seguenti: «ed entro il mese successivo al rilascio del buono d'imposta di cui al precedente comma»; dopo le parole «ai titolari del credito d'imposta», sono aggiunte le seguenti: «e del buono d'imposta»; le parole «dello stesso», sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi»;

3) al comma 4, le parole «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta e nell'ambito».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 5 del predetto decreto 29 marzo 1994 sono aggiunti i seguenti articoli: .

«Art. 5-*bis*. — *1.* Per utilizzare l'eccedenza di cui all'art. 5, comma 2, mediante buono d'imposta, l'interessato, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento presenta alla competente circoscrizione doganale istanza contenente le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale, gli estremi della licenza o dell'autorizzazione, i dati identificativi dell'autovettura o del natante, nonché data e numero del provvedimento di cui all'art. 4. Nell'istanza è indicato il credito d'imposta non utilizzato ai fini dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto o in sede di versamento delle ritenute alla fonte, che non si intende computare in diminuzione dei versamenti successivi e per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta. Alla predetta istanza (in cui è indicato anche il deposito fiscale della società petrolifera dove sarà utilizzato il buono d'imposta) devono essere allegati la copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti il credito residuo e l'atto dei assenso all'estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se quest'ultimo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato, nelle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

2. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza, ne controlla la regolarità e, entro i due mesi successivi, emette, in tre esemplari, denominati "esemplare n. 1", "esemplare n. 2" ed "esemplare n. 3", apposito provvedimento formale valido quale buono d'imposta, con il quale determina l'importo complessivo dell'accisa da rimborsare. Il citato provvedimento deve contenere, oltre alle generalità, al domicilio e al codice fiscale del beneficiario, apposita autorizzazione con la quale viene consentito alla società petrolifera di estrarre dal deposito indicato nell'istanza prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare.

3. L'"esemplare n. 1" di detto provvedimento è rimesso all'ufficio finanziario presso l'impianto petrolifero da cui dovranno estrarsi i prodotti petroliferi, l'"esemplare n. 2" è consegnato all'interessato per il successivo inoltro alla società petrolifera di cui ai commi 1 e 2 e l'"esemplare n. 3" è trattenuto dall'ufficio.

4. L'estrazione dei prodotti si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera, dell'"esemplare n. 2" del provvedimento all'ufficio finanziario cui è stato rimesso l'"esemplare n. 1"

5. L'ufficio finanziario, accerta la conformità dell'esemplare del provvedimento presentato dalla società petrolifera con quello in proprio possesso, lo ritira e vi annota la quantità dei prodotti estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della predetta società. I due esemplari vengono poi riuniti per essere allegati ai registri contabili a giustificazione dell'agevolazione fiscale accordata.

Art. 5-*ter*. — *1.* In caso di dichiarazioni infedeli rese dall'interessato al fine di ottenere il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 4 e al comma 2 dell'art. 5-*bis*, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 5-*quater*. — *1*. Ai fini dell'utilizzazione, mediante rilascio del buono d'imposta, dell'eccedenza del credito d'imposta relativo all'anno 1994, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 5-*bis* per la presentazione dell'istanza, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A5871

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1995.

Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera di Verona alle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico da effettuarsi presso l'ospedale maggiore di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Verona in data 3 marzo 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di Verona;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 13 giugno 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Verona è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite presso il gruppo operatorio della cardiochirurgia sito al secondo piano del padiglione cardiochirurgico dell'ospedale maggiore di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mazzucco prof. Alessandro, direttore della divisione clinicizzata di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Verona;

Faggian dott. Giuseppe, aiuto ospedaliero dell'ospedale maggiore di Verona;

Bertolini dott. Paolo, aiuto universitario dell'ospedale maggiore di Verona;

Chiomintо dott. Bartolomeo, aiuto ospedaliero dell'ospedale maggiore di Verona;

Santini dott. Francesco, assistente ospedaliero dell'ospedale maggiore di Verona;

Forni dott. Alberto, assistente ospedaliero dell'ospedale maggiore di Verona;

Luciani dott. Giovanni Battista, assistente ospedaliero dell'ospedale maggiore di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5915

DECRETO 20 settembre 1995.

Rinnovo dell'autorizzazione all'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal rettore dell'Università degli studi di Siena e dal direttore generale dell'azienda ospedaliera senese in data 8 marzo 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 giugno 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena e autorizzato al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Toscano prof. Michele, direttore chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Mezzacapo prof. Bruno, professore associato chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Giomarelli prof. Pierpaolo, professore associato anestesista delll'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Biagioli prof. Bonizella, professore associato anestesista dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Sani dott. Guido, aiuto chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Gotti prof. Giuseppe, professore associato chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Sassi dott. Carlo, professore associato chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Biagi dott. Gianni, aiuto chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Di Bisceglie dott. Maurizio, aiuto chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Marchetti dott. Luca, aiuto anestesista dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Lisi dott. Gianfranco, aiuto chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Macchcrini dott. Massimo, aiuto chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Pula dott. Giorgio, ricercatore anestesista dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Bizzarri dott. Federico, assistente chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Davoli dott. Giuseppe, assistente chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Neri dott. Eugenio, assistente chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Voltolini dott. Luca, assistente chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Caciorgna dott.ssa Marcella, assistente anestesista dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Simeone dott.ssa Felicetta, aiuto anestesista dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare;

Miraldi dott. Fabio, aiuto chirurgo dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera senese di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5918

DECRETO 28 settembre 1995.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana spedali riuniti di S. Chiara di Pisa ad eseguire le attività di trapianto di rene pancreas da cadavere presso le sale operatorie ubicate nello stabilimento sito in località Cisanello.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto del 9 maggio 1992 che autorizzava gli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa alle attività di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana in data 19 aprile 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attività di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 giugno 1995;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere a scopo terapeutico autorizzate presso gli spedali riuniti di S. Chiara con decreto ministeriale 9 maggio 1992 debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 9 maggio 1992.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5916

DECRETO 28 settembre 1995.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana spedali riuniti di S. Chiara di Pisa ad eseguire le attività di trapianto di rene tra viventi presso le sale operatorie ubicate nello stabilimento sito in località Cisanello.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1971 che autorizza gli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa alle attività di trapianto di rene tra viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana in data 19 aprile 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attività di trapianto di rene tra viventi presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 giugno 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di rene tra viventi autorizzate presso gli spedali riuniti di S. Chiara con decreto ministeriale 21 settembre 1971 debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 21 settembre 1971.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di pisana di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1995.

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare relativo ai nuclei con più di due figli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della predetta normativa, così come integrato dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha disposto, per i nuclei familiari con due o più figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo;

Visto l'art. 47-*quinquies* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli;

Considerato il limite di spesa di 300 miliardi fissato dalla predetta normativa per l'anno 1995;

Atteso che tale limite di spesa deve essere ripartito in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico;

Tenuto conto dell'esito della conferenza dei servizi tenutasi il 12 luglio 1995, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, così come integrato dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è aumentato, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, di L. 84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due figli.

Art. 2.

Le disponibilità di cui in premessa sono ripartite tra il settore pubblico e il settore privato nella misura rispettivamente di lire 75 miliardi e lire 225 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 269

95A5864

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» dei vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Puglia;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria», «Puglia», per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Puglia delimitate nei corrispondenti disciplinari di produzione annessi al presente decreto;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Puglia e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto ha stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Puglia deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato ha stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Daunia» prodotti nella regione Puglia.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Murgia» prodotti nella regione Puglia.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Salento» prodotti nella regione Puglia.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Tarantino» prodotti nella regione Puglia.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valle d'Itria» prodotti nella regione Puglia.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Puglia» prodotti nella regione Puglia.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Daunia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Murgia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Salento» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Tarantino» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valle d'Itria» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Puglia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con le indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria», «Puglia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DAUNIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Daunia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Daunia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito (da uve aromatiche);

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito (da uve aromatiche) e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Daunia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia — esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello — è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Daunia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0 % per i bianchi;

10,0 % per i rosati;

10,5 % per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5 % vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Daunia» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Daunia» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Daunia» bianco 10,5%;

«Daunia» rosso 11,0%;

«Daunia» rosato 11,0%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Daunia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Daunia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MURGIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Murgia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Murgia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino bianco;

Chardonnay;

Fiano;

Greco;

Garganera;

Moscato bianco;

Pampanuto;

Pinot bianco;

Bianco d'Alessano;

Verdeca;

Malvasia;

Moscatello Selvatico;

Sauvignon,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;

Pinot Nero;

Sangiovese;

Uva di Troia;

Bombino Nero,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;

Aleatico;

Sangiovese;

Uva di Troia;

Pinot Nero;

Cabernet Sauvignon;

Primitivo,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;

Pinot Nero;

Sangiovese;

Uva di troia;

Bombino Nero,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;

Aleatico;

Sangiovese;

Uva di Troia;

Pinot Nero;

Cabernet Sauvignon;

Primitivo,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione di uno dei vitigni Moscato Bianco, Moscatello Selvatico, Primitivo e Aleatico possono essere prodotti nelle tipologie abboccato, amabile e dolce.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Murgia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Murgia»: bianco, rosso e rosato con o senza specificazione di vitigno a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica «Murgia» con la specificazione dei vitigni Primitivo e Aleatico a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;

10,0% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,5%;

rosso 11,0%;

rosato 11%.

La tipologia frizzante all'atto dell'immissione al consumo può avere un titolo alcolometrico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Murgia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Murgia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALENTO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Salento», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Salento» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera autorizzati e/o raccomandati per le province di Brindisi, Lecce, Taranto fino ad un massimo del 30%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino,

Chardonnay,

Garganega;

Malvasia;

Moscato;

Pinot;

Sauvignon,

Trebbiano,

Verdeca,

Vermentino,

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» rosso, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Malvasia;

Negroamaro;

Primitivo,

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, autorizzati e o raccomandati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, sino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salento» comprende i territori amministrativi delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salento»: a tonnellate 12 per la tipologia Rosso Primitivo; a tonnellate 16 per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 18 per quelle derivate da uve a bacca bianca.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salento», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;

11,0% per i rosati;

11,5% per rossi,

12,0% per il primitivo

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salento» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione per le tipologie rosato per la quale la resa non deve essere superiore al 55%.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Salento» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci non deve essere inferiore al 55%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,5%;

rosso 12,0%;

rosato 11,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Salento» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salento» può essere utilizata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TARANTINO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Tarantino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Tarantino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate in rosato.

La indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto esclusi vitigni Montepulciano od Ottavianello è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%.

La specificazione del nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali:

Negroamaro 70-80%;

Malvasia nera 20-30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Tarantino» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» bianchi a tonnellate 18; per i vini «Tarantino» rossi e rosati a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione del vitigno a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

11,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Tarantino» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,0%;

rosso 11,5;

rosato 11,0%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Tarantino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Tarantino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLE D'ITRIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» bianchi, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rossi e rosati devono essere ottenuti dalla vinificazione dei vitigni Negroamaro e/o Primitivo.

Possono concorrere alla produzione dei predetti vini le uve provenienti da vitigni a bacca nera, autorizzati e/o raccomandati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 50%.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Verdeca;

Bianco d'Alessano;

Fiano;

Malvasia;

Moscato bianco;

Moscatello selvatico;

Pinot bianco;

Sauvignon;

Trebbiano;

Chardonnay;

Impigno;

Bombino bianco,

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Negroamaro;

Primitivo;

Malvasia nera;

Sangiovese;

Cabernet Sauvignon;

Aleatico;

Pinot nero,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» con la specificazione dei seguenti vitigni:

Negroamaro;

Primitivo;

Malvasia nera;

Sangiovese;

Pinot,

è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

11,0% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,5%;

rosso 11,5%;.

rosato 11,0%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,. selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PUGLIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Puglia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Puglia», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei sotto indicati vitigni raccomandati e/o autorizzati in tutte le province della regione Puglia — esclusi i vitigni: Montepulciano od Ottavianello — è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni:

Aleatico;

Aglianico;

Bombino nero;

Bombino bianco;

Falanghina;

Fiano;

Greco;

Malvasia bianca;

Malvasia nera;

Uva di Troia;

Moscato bianco;

Moscatello;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Chardonney;

Pinot bianco;

Pinot nero;

Riesling;

Sauvignon;

Primitivo;

Negroamaro;

Verdeca;

Bianco d'Alessano;

Pampanuto;

Trebbiano;

Sangiovese.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Puglia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Puglia» comprende i territori amministrativi delle provincie di:

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» bianco, rosso, rosato e con la specificazione di vitigno, esclusi i vitigni Primitivo e Aleatico, a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», con la specificazione dei vitigni Primitivo e Aleatico, a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

9,5% per i rosati,

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Puglia» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Puglia» bianco 10%;

«Puglia» rosso 10,50%;

«Puglia» rosato 10,0%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» frizzante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un totale alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Puglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudivo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Puglia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A5865

DECRETO 2 ottobre 1995.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per la regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

(effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Basilicata, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigorè il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5912

DECRETO 2 ottobre 1995.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per la regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5913

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Ripartizione del finanziamento del Fondo sanitario nazionale 1991 e 1995 - parte corrente, per la formazione specifica in medicina generale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE in data 15 settembre 1986, n. 457 (86/457/CEE) relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è riservata per l'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la citata direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, che stabilisce che per il finanziamento di corsi per la formazione specifica dei medici in medicina generale, stabilito in L. 75.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con disponibilità già accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visti gli articoli 34, comma 3, e 46, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Viste le precedenti deliberazioni del 12 marzo 1991 e 13 marzo 1995, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1991 e n. 111 del 15 maggio 1995, con le quali sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente per gli anni 1991 e 1995, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la propria deliberazione in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1993, con la quale è stata ripartita la somma di lire 75.000 milioni sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990, per la formazione in medicina generale;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 luglio 1995 relativa alla ripartizione di lire 75.000 milioni a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1991 e di lire 20.000 milioni sull'accantonamento per l'anno 1995, parte corrente, per il finanziamento della formazione specifica in medicina generale di medici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visti i decreti del Ministro della sanità in data 29 settembre 1992 e 9 ottobre 1993, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 82 del 16 ottobre 1992 e n. 85 del 26 ottobre 1993, concernenti concorsi per l'ammissione ai corsi biennali di formazione specifica in medicina generale, relativamente ai bienni 1993-94 e 1994-95;

Tenuto conto che il numero dei partecipanti deve essere integrato con i vincitori del primo corso, non attivato per insufficiente numero dei partecipanti, e rideterminato in 3.279 unità effettivamente frequentanti i corsi;

Considerato che le regioni hanno rappresentato la necessità di disporre di risorse destinate all'organizzazione dei corsi e che a tale fine il Ministero della sanità propone di destinare lire 19.038.905 milioni;

Preso atto che per le regioni Piemonte e Liguria il numero dei partecipanti è risultato inferiore a quello indicato nella citata deliberazione del 13 luglio 1993 e che, pertanto, non si rende necessario attribuire alcuna somma, mentre le assegnazioni eccedenti il fabbisogno saranno recuperate in sede di riparto della quota relativa al secondo biennio;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 13 luglio 1995;

Delibera:

Sono assegnate alle regioni interessate, quali quote del finanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la formazione specifica in medicina generale di medici del Servizio sanitario nazionale, lire 95.000 milioni di cui lire 75.000 milioni a valere sulle diponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991 e lire 20.000 milioni sul medesimo Fondo anno 1995.

Detti importi sono ripartiti secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 188

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA F.S.N. DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(in migliaia di lire)

REGIONI	NUMERO TIROCINANTI	SOMME SPETTANTI A CONGUAGLIO	SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE FINANZIAMENTO
PIEMONTE	87			
VALLE D'AOSTA	6			
LOMBARDIA	320	4.379.200	1.942.126	6.321.326
P.A.BOLZANO				
P.A. TRENTO	17			
VENETO	193	3.672.455	1.171.345	4.843.800
FRIULI V. GIULIA	37	162.595	224.558	387.153
LIGURIA	32			
EMILIA ROMAGNA	158	2.099.730	958.925	3.058.655
TOSCANA	139	3.745.965	843.611	4.589.576
UMBRIA	61	1.741.035	370.218	2.111.253
MARCHE	90	2.294.150	546.223	2.840.373
LAZIO	445	12.496.075	2.700.769	15.196.844
ABRUZZO	115	3.417.525	697.952	4.115.477
MOLISE	30	848.050	182.074	1.030.124
CAMPANIA	442	12.361.270	2.682.561	15.043.831
PUGLIA	345	9.752.575	2.093.855	11.846.430
BASILICATA	46	1.317.010	279.181	1.596.191
CALABRIA	133	1.976.355	807.196	2.783.551
SICILIA	412	11.013.220	2.500.487	13.513.707
SARDEGNA	171	4.683.885	1.037.824	5.721.709
TOTALE	3.279	75.961.095	19.038.905	95.000.000

95A5928

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Programma degli interventi nazionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1995.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o più riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;

Vista la delibera CIPE 8 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1991, concernente l'approvazione del programma degli interventi nazionali AIMA 1992;

Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con la quale è stato approvato uno stralcio del programma degli interventi AIMA per il 1995 concernente il settore della distillazione per un ammontare di lire 90 miliardi;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1995 trasmesso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 33237-1096 del 19 luglio 1995;

Vista la nota n. 5411 del 25 luglio 1995 con la quale l'AIMA, in ottemperanza a quanto disposto con delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1994, concernente l'approvazione del programma degli interventi nazionali AIMA 1994, comunica alla Segreteria del CIPE lo stato di attuazione degli interventi relativi agli anni precedenti, evidenziando i rapporti avuti in merito con la Commissione della Comunità europea;

Considerato che le spese relative all'attuazione del suddetto programma degli interventi nazionali, previste complessivamente in 354,3 miliardi di lire, comprensivi dei 90 miliardi già assegnati con delibera CIPE del 10 gennaio 1995 all'intervento nel settore della distillazione, graveranno interamente sul bilancio di competenza dell'AIMA per il 1995, e che per ogni tipo di intervento è altresì individuata la relativa previsione di spesa così come prescritto dal terzo comma del citato art. 1 della legge n. 610/1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'AIMA;

Visto il parere favorevole sul suddetto programma degli interventi nazionali 1995 espresso dal commissario straordinario di Governo dell'AIMA dott. Camillo De Fabritiis con nota n. 4 del 14 luglio 1995;

Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1995 di cui alle premesse, per una spesa complessiva di lire 354,3 miliardi, comprensiva dei 90 miliardi già assegnati con delibera CIPE 10 gennaio 1995 all'intervento nel settore della distillazione.

Il programma si articola come segue:

Interventi	Miliardi di lire
1) Oneri finanziari zucchero	15
2) Interventi generati da crisi di mercato di prodotti agricoli, con destinazioni degli stessi, allo stato fresco o trasformato, agli indigenti nazionali, comunitari ed extracomunitari	25
3) Interventi a favore dei P.V.S. ed assimilati	45
4) Piano carni	80
5) Interventi a sostegno dei produttori lattiero-caseari	9
6) Ammasso privato delle patate	3
7) Interventi nel settore della bachicoltura	0,6
8) Accordo interprofessionale patate	9
9) Interventi a sostegno dei produttori di latte bufalino	3,5
10) Piano di miglioramento qualitativo dei tabacchi orientali italiani	10
11) Fondo di riserva	64,2
Totale	264,3
12) Oneri di acquisto e stoccaggio derivati dalla distillazione (delibera CIPE 10 gennaio 1995)	90
Totale programma interventi 1995	354,3

Il finanziamento per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 4) «Piano carni», di lire 80 miliardi, a carico del bilancio di competenza dell'AIMA per il 1995, si intende in sostituzione di quello di pari importo, relativo all'intervento a sostegno del settore bovino e dei prodotti lattiero-caseari, di cui alla delibera CIPE 8 ottobre 1991 «Approvazione del programma degli interventi nazionali AIMA per il 1992», che pertanto va accertato in economia dall'AIMA;

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

A tale scopo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare il programma degli interventi, nonché i relativi piani operativi, alla Commissione delle Comunità europee, salvo quelli di cui ai punti 1), 3) e 4); nonché quello di cui al punto 2) limitatamente agli interventi destinati agli indigenti extracomunitari.

Tutte le variazioni al bilancio di competenza dell'AIMA concernenti l'attuazione del presente programma dovranno essere tempestivamente comunicate dall'AIMA stessa alla segreteria del CIPE, la quale sottoporrà al comitato le variazioni superiori al 10% dell'importo di ciascun intervento del programma medesimo.

L'AIMA comunicherà altresì alla segreteria del CIPE, lo stato di attuazione degli interventi nazionali relativi all'anno precedente evidenziando gli interventi:

a) autorizzati dalla Commissione delle Comunità europee;

b) non autorizzati dalla Commissione delle Comunità europee;

c) per i quali è ancora in corso l'esame presso la Commissione delle Comunità europee, evidenziando distintamente quelli per i quali è stata avviata una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 93, secondo comma, del trattato istitutivo della CEE.

L'AIMA comunicherà, inoltre, al CIPE, lo stato di attuazione dei programmi precedenti, nonché gli interventi non realizzati negli anni precedenti e le eventuali relative proposte di soppressione.

La presentazione di tali informazioni sarà preliminare all'esame da parte del CIPE dei successivi programmi degli interventi nazionali dell'AIMA.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 199

95A5927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 3 ottobre 1995.

Approvazione del bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1995. (Decreto n. 262/1995).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite dalla Corte stessa nell'adunanza del 14 e 15 luglio 1994;

Visto il bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, recante una previsione di entrata e di spesa per L. 369.970.899.000;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, in data 26 aprile 1995, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1995, al registro n. 3, foglio n. 175, Tesoro, emesso in applicazione della citata disposizione, con il quale il fondo del capitolo 1275 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo per il funzionamento della Corte dei conti, è stato ridotto di L. 35.997.089.000;

Vista la legge 21 settembre 1995, n. 399, contenente le norme per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1995, con la quale viene, fra l'altro, disposto un incremento dello stanziamento del capitolo 1275 dell'importo di L. 23.426.538.000, portando il fondo per il funzionamento della Corte dei conti a L. 357.400.338.000;

Ritenuto pertanto di dover riformulare il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'anno 1995,

Sentito il consiglio di presidenza nell'adunanza del 18 e 19 settembre 1995;

Acquisito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 18 settembre 1995;

Visto l'art. 2, comma terzo, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria della Corte dei conti;

Decreta:

E approvato il bilancio preventivo assestato della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1995, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.

Roma, 3 ottobre 1995

Il presidente: CARBONE

Nuovo bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1995

- Ridotto in conformità dell'art.2 - comma 2 - del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n.85 e reintegrato in conformità della legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 - (Legge 21 settembre 1995, n.399)

ENTRATE

(Importi espressi in migliaia di lire)

Codice	Capitoli Bilancio Stato	Capitoli Corte dei conti	Denominazione	Previsioni iniziali	Riduzione ex art.2 D.L. n.41/95 convertito legge 85/95	Legge di assestamento 1995	Previsioni definitiva 1995
			TITOLO UNICO				
			CATEGORIA I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
	1275	101	"Fondo per il funzionamento della Corte dei conti"	369.970.889	- 35.997.089	+ 23.426.538	357.400.338
			TOTALE CATEGORIA I	369.970.889	- 35.997.089	+ 23.426.538	357.400.338
			CATEGORIA II - ENTRATE EVENTUALI				
		201	"Entrate eventuali e diverse"	-----	-----	-----	p. m.
		202	"Depositi cauzionali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie"	-----	-----	-----	p. m.
			TOTALE CATEGORIA II	-----	-----	-----	-----
			CATEGORIA III - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE				
		301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 199....".	-----	-----	-----	-----
			TOTALE CATEGORIA III	-----	-----	-----	-----
			TOTALE ENTRATE	369.970.889	- 35.997.089	+ 23.426.538	357.400.338

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	*Previsioni iniziali*	*Variazioni conseguenti ad atti amministrativi*	*Variazioni*	*Stanziamenti finali*
CATEGORIA I	101 "Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di Presidenza".	628.000			628.000
	102 "Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di Presidenza "	580.000		40.000	540.000
TOTALE CAT. I		**1.208.000**		**- 40.000**	**1.168.000**
CATEGORIA II	201 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura".	69.2[illegible]0.000			69.200.000
	202 "Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, compresi quelli a carico del personale stesso".	23.000.000			23.000.0000
	203 "Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, comprese quelle relative al conguaglio fiscale".	40.900.000			40.900.000
	204 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo".	86.000.000		+ 3.720.000	89.720.000
	205 "Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, compresi quelli a carico del personale stesso ".	26.400.000		+ 1.140 000	27.540.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni conseguenti ad atti amministrativi	Variazioni	Stanziamenti finali
	206 "Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, comprese quelle relative al conguaglio fiscale".	21.800.000		+ 940.000	22.740.000
	207 "Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente".	2.850.000			2.850.000
	208 "Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente".	623.000			623.000
	209 "Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art.19 della legge 15 novembre 1973, n.734"	730.000		- 10.000	720.000
	210 "Fondo per il miglioramentio dell'efficienza dei servizi".	4.900.000		+ 200.000	5.100.000
	211 "Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D.P.C.M. 13 aprile 1984 e dall'art.2 della legge 17 aprile 1984, n.79, per il personale dirigente".	30.000		- 20.000	10.000
	212 "Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D.P.C.M. 13 aprile 1984 per il personale amministrativo non dirigente".	350.000			350.000
	213 "Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti".	50.000			50.000
	214 "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale"	1.950.000	- 500.000		1.450.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	*Previsioni iniziali*	*Variazioni conseguenti ad atti amministrativi*	*Variazioni*	*Stanziamenti finali*
	215 "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale".	2.000.000	+ 500.000	+ 400.000	2.900.000
	216 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero del personale di magistratura".	210.000		- 35.000	175.000
	217 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale amministrativo".	40.000		- 40.000	p.m.
TOTALE CAT. II		281.033.000	=======	+ 6.295.000	287.328.000
CATEGORIA III	301 "Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio".	99.000		+ 111.000	210.000
TOTALE CAT. III		99.000		+ 111.000	210.000
CATEGORIA IV	401 "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, nonchè per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione".	49.000			49.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni conseguenti ad atti amministrativi	Variazioni	Stanziamenti finali
	402 "Spese per accertamenti sanitari"	20.000		- 10.000	10.000
	403 "Spese per cure, ricoveri e protesi"	15.000		- 5.000	10.000
	404 "Spese per il funzionamento e manutenzione della Biblioteca; per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni".	275.000			275.000
	405 "Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle Sedi regionali e distaccate".	100.000		+ 26.000	126.000
	406 "Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale".	49.000		+ 15.000	64.000
	407 "Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per gli uffici regionali e distaccati".	49.000		- 18.000	31.000
	408 "Fitto locali ed oneri accessori"	7.500.000		- 500.000	7.000.000
	409 "Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale".	5.150.000		- 800.000	4.350.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni conseguenti ad atti amministrativi	Variazioni	Stanziamenti finali
	410 "Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati".	2.770.000		- 770.000	2.000.000
	411 "Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale; per l'acquisto di materiale cartaceo, di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonchè per trasporti e facchinaggi".	1.140.000		+ 56.000	1.196.000
	412 "Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati; per l'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonchè per trasporti, facchinaggi e rilegatura di atti e pubblicazioni varie".	980.000		- 300.000	680.000
	413 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici aventi sede nella Capitale".	543.000			543.000
	414 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici regionali e distaccati".	2.000.000		- 1.000.000	1.000.000
	415 "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed altre apparecchiature per gli uffici aventi sede nella Capitale".	2.500.000			2.500.000
	416 "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed apparecchiature per gli uffici regionali e distaccati".	1.300.000		- 800.000	500.000
	417 "Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale".	900.000		+ 1.300.000	2.200.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	*Previsioni iniziali*	*Variazioni conseguenti ad atti amministrativi*	*Variazioni*	*Stanziamenti finali*
	410 "Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati".	500.000		- 150.000	350.000
	419 "Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale"	3.100.000		- 400.000	2.700.000
	420 "Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati".	1.100.000			1 100.000
	421 "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati".	500.000		- 80.000	420.000
	422 "Spese per consulenze tecniche installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali della Corte dei conti (Controllo-Referto; Sezione Enti Locali; Procure e Giurisdi zione), comprese quelle di telefonia, nonchè per la locazione, acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie al funzionamento di detti sistemi".	36.000.000		- 8.000.000	28.000.000
	423 "Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni di amministrazione attiva e di supporto della Corte dei conti (Segretariato Generale, Servizio per l'Informatica; Biblioteca), comprese quelle di telefonia, nonchè per la locazione, acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie al funzionamento di detti sistemi".	3.500.000		- 500.000	3.000.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni conseguenti ad atti amministrativi	Variazioni	Stanziamenti finali
	424 "Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro fotolitografico, nonchè per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo".	950.000		- 200.000	750.000
	425 "Spese inerenti alla fornitura di uniformi al personale ausiliario, nonchè per l'acquisto di toghe per il personale di cancelleria e di camici ed altri indumenti di lavoro per il personale addetto ai servizi tecnici".	200.000		- 150.000	50.000
	426 "Spese postali e telegrafiche degli uffici aventi sede nella Capitale".	1.400.000			1.400.000
	427 "Spese postali e telegrafiche degli uffici regionali e distaccati".	350.000		- 300.000	50.000
	428 "Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizioni di copie di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni e di onorari a consulenti tecnici, interpreti e tadduttori)".	900.000		- 300.000	600.000
	429 "Spese inerenti a forniture di libri, riviste, pubblicazioni, stampati ed altro materiale tipografico da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nonchè per l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale e per la rilegatura di atti e pubblicazioni varie".	2.400.000		- 900.000	1.500.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	*Previsioni iniziali*	Variazioni conseguenti ad atti amministrativi	Variazioni	Stanziamenti finali
	430 "Spese per stampati a rigoroso rendiconto, per contrassegni, placche e distintivi metallici, timbri metallici con stemma della Repubblica, per schede elettorali ed altri stampati necessari per le elezioni interne all'Istituto".	600.000		- 400.000	200.000
	431 "Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonchè per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni".	50.000			50.000
	432 "Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonchè per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati".	50.000		+ 170.000	220.000
	433 "Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, nonchè per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali".	30.000			30.000
	434 "Spese di rappresentanza".	40.000			40.000
	435 "Compensi per speciali incarichi".	p. m.			p. m.
	436 "Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione".	13.000		- 2.000	11.000

In migliaia di lire

BILANCIO 1995

	Capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni conseguenti ad atti amministrativi	Variazioni	Stanziamenti finali
	437 "Spese per elezioni del Consiglio di Presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni".	3.000		- 3.000	p. m.
TOTALE CATEG. IV		77.026.000		- 14.021.000	63.005.000
CATEGORIA V	501 "Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie".	50.000			50.000
	502 "Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita della integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio".	200.000		+30.000	230.000
	503 "Contributi per il funzionamento dell'organismo di gestione dei Servizi Sociali e del Comitato per le pari opportunità, previsti, rispettivamente, dagli articoli 15 e 20 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44".	p.m.			p.m.
TOTALE CATEG. V		250.000		- 30.000	280.000
CATEGORIA VI	601 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonchè per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza".	100.000	+ 129.516	+ 250.484	400.000
	602 "Restituzione cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie"	p.m.			p.m.
	603 "Fondo di riserva per le spese impreviste".	10.354.889	- 129.516	- 5.196.035	4.929.338
TOTALE CATEG. VI		10.454.889	========	- 4.945.551	5.409.338

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

(in migliaia di lire)

ENTRATE		SPESE	
TITOLO UNICO		TITOLO UNICO	
CATEGORIA I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	357.400.338	CATEGORIA I - SPESE GENERALI E D'AMMINISTRAZIONE	1.168.000
CATEGORIA II - ENTRATE EVENTUALI		CATEGORIA II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	287.328.000
CATEGORIA III - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	210.000
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63.005.000
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	280.000
		CATEGORIA VI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	5.409.338
TOTALE ENTRATE	357.400.338	TOTALE SPESE	357.400.338

95A5932

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 1995.

Fusione per incorporazione nella Fondiaria S.p.a. delle società per azioni La Fondiaria assicurazioni, Compagnia Latina di assicurazioni e La Fenice Ri.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate a Fondiaria S.p.a. (ex La Fondiaria assicurazioni S.p.a.) con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a. (ex Italia assicurazioni S.p.a.) con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago (Milano), Milanofiori, strada 6, palazzina A;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa de La Fenice Ri. S.p.a., con sede in Genova, piazza De Ferrari n. 1;

Viste le istanze presentate dalle società Fondiaria S.p.a. in data 26 luglio 1995, La Fondiaria assicurazioni S.p.a. in data 27 luglio 1995, Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e La Fenice Ri. S.p.a. in data 31 luglio 1995, con le quali è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione in Fondiaria S.p.a. de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., della Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e de La Fenice Ri. S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Fondiaria S.p.a. e delle società incorporande La Fondiaria assicurazioni S.p.a., Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e La Fenice Ri. S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 24, 23, 23 e 29 giugno 1995, che hanno deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata;

Visti i decreti in data 13, 12, 24 e 18 luglio 1995, con i quali i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 3 ottobre 1995;

Dispone:

Art. 1.

E approvata la fusione, e le relative modalità, per la incorporazione in Fondiaria S.p.a., con sede in Firenze, delle società La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano e La Fenice Ri. S.p.a., con sede in Genova.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Fondiaria S.p.a.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A5877

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che il nuovo statuto dell'Università degli studi della Basilicata non contiene gli ordinamenti didattici, e che il loro inserimento è rinviato al regolamento didattico di Ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopracitato regolamento le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengano operate sul vecchio statuto;

Considerato che, a sua volta, la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 6597 del 27 novembre 1954 ha precisato che ogni aggiunta o modificazione da apportare allo statuto «... deve essere oggetto di deliberazione della facoltà interessata, del senato accademico e del consiglio di amministrazione ...»;

Visti i telex del 15 ottobre e 2 novembre 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisano che la frase «Modifica di statuto e regolamento didattico» si deve intendere riferita esclusivamente a modifiche del vecchio statuto riguardante gli ordinamenti didattici;

Visto l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni Tab. XII;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990» è stato istituito, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Basilicata, il corso di laurea in lettere classiche;

Visto il decreto rettorale n. 863 del 25 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 1990, il corso di laurea in lettere, indirizzo classico, è stato inserito a statuto;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche di modifica dello statuto di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia n. 7 del 3 maggio 1995, del senato accademico del 22 maggio 1995, del consiglio di amministrazione del 9 giugno 1995, che hanno deliberato l'inserimento a statuto dell'indirizzo moderno del corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Considerato che l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, infine, che «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia... gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente ...»;

Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» prevede che gli «... statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà o scuole che costituiscono l'università o l'istituto ...» e che le modificazioni da apportare agli statuti «... sono proposte ed approvate con le medesime modalità ...»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 7 settemabre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 34. — L'art. 34 dello statuto viene abrogato e così modificato: La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lingue e letterature straniere;

b) la laurea in lettere indirizzo classico e moderno;

LAUREA IN LETTERE INDIRIZZO MODERNO

Art. 43. — La durata del corso di studi per il conseguimento di tale laurea è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 44. — Gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in lettere indirizzo moderno sono i seguenti:

A) *Insegnamenti fondamentali:*

letteratura italiana (settore L12A)

letteratura latina (settore L07A)

storia romana (con esercitazione di epigrafia romana) (settore L02B)

geografia (settore M06A)

filosofia morale (settore M07C)

filologia romanza (settore L10A)

storia medievale (settore M01X)

storia moderna (settore M02A)

storia dell'arte moderna (settore L25B)

Gli insegnamenti complementari saranno attivati nei seguenti settori.

E) *Settori scientifico-disciplinari complementari:*

archeologia classica	L03B
archeologia cristiana	L03C
archeologia e storia dell'arte musulmana	L05G
bibliografia e biblioteconomia	M13X
civiltà bizantina	L06D
civiltà copta	L05B
civiltà egee	L06B
critica letteraria	L12C
discipline demoetnoantropologiche	M05X
egittologia	L05A
etnomusicologia	L27C
etruscologia	L03A
filologia classica	L08A
filologia germanica	L20A
filologia romanza	L10A
filologia slava	L21A
filologia ugro-finnica	L09E
filosofia morale	M07C
filosofia teoretica	M07A
geografia	M06A
glottologia e linguistica	L09A
indologia	L22A
iranistica	L13C
letteratura cristiana antica	L08B
letteratura italiana	L12A
letteratura italiana moderna e contemporanea	L12B
letteratura latina medioevale e umanistica	L07B
lingua e letteratura albanese	L09C
lingua e letteratura araba	L14D
lingua e letteratura armena	L13B
lingua e letteratura francese	L16A
lingua e letteratura greca	L06C
lingua e letteratura inglese	L18A
lingua e letteratura latina	L07A
lingua e letteratura neogreca	L06E
lingua e letteratura persiana	L13D
lingua e letteratura portoghese e brasiliana	L17D
lingua e letteratura romena	L10C
lingua e letteratura spagnola	L17A
lingua e letteratura tedesca	L19A
lingue e letterature ispano-americane	L17B
lingue e letterature nord-americane	L18B
lingue e letterature slave meridionali	L21C
lingue e letterature slavo occidentali	L21D
lingue e letterature slavo orientali	L21B
linguistica francese	L16B
linguistica inglese	L18C

linguistica italiana	L11A
linguistica spagnola	L17C
linguistica tedesca	L19B
musicologia e storia della musica moderna e contemporanea	L27B
numismatica	L02C
paleografia	M12B
papirologia	L02D
pedagogia generale	M09A
preistoria e protostoria	L01A
religioni e filosofie dell'India	L13F
semitistica	L14B
storia contemporanea	M04X
storia del cristianesimo antico e medievale	M03C
storia del cristianesimo e delle chiese	M03B
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo	M03D
storia del vicino oriente antico	L15B
storia dell'arte moderna	L25B
storia dell'Asia orientale	L23G
storia della filosofia	M08A
storia della filosofia arabo-islamica	M08D
storia delle religioni	M03A
storia greca	L02A
storia medievale	M01X
storia moderna	M02A
storia romana	L02B
turcologia e mongolistica	L09G

Art. 45. — Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fonadamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Il preside sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamemti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 ottobre 1995

Il rettore: BOARI

95A5934

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 67 dell'8 gennaio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Crossetto & Co di Arese (Milano) la donazione della somma di L. 5.000.000, quale contributo per ricerche sulla protezione da radiazioni UV.

Con decreto del prefetto di Padova n. 68 dell'8 febbraio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Kos S.r.l. di Montegrotto Terme, la donazione della somma di L. 6.000.000 quale contributo per ricerche in campo tricologico.

Con decreto del prefetto di Padova n. 69 dell'8 febbraio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering S.p.a. di Milano la donazione della somma di L. 6.000.000, a favore del dipartimento di farmacologia per il potenziamento delle strutture.

Con decreto del prefetto di Padova n. 70 dell'8 febbraio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cilag S.p.a. di Milano la donazione di un computer IBM Thimkpad 7500 del valore complessivo di L. 7.510.000.

Con decreto del prefetto di Padova n. 71 dell'8 febbraio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature: un generatore-sintetizzatore per segnali da 0,1 a 1040 MHz e guadagno da + 13 a 143 dbm; una base dei tempi ad alta stabilità; un modulatore di fase del valore complessivo di L. 34.000.000, da destinare al dipartimento di elettronica ed informatica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 72 dell'8 febbraio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmacia Nuova S n.c. la donazione di una raccolta di antichi strumenti usati per la preparazione di farmaci il cui valore approssimativo è di L. 32 190 000.

Con decreto del prefetto di Padova n. 926 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Nastroflex S p.a. la donazione della somma di L. 25.000.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche a favore dell'istituto di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 927 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Abrasivi industriali S.p a. la donazione della somma di L. 15.000.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche a favore dell'istituto di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 928 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature (un adattatore fotografico ad ingrandimento 2 0 per fonti allo Xenon - Olympus; un adattatore diretto per OTV S2/s4 senza oculare), del valore complessivo di L. 4.771.900, da destinare all'istituto di medicina Clinica - cattedra di malattie dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1357 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) la donazione consistente in apparecchiature (un bagnomaria termostatico, una scheda video TGA + un monitor colori 15, un supporto multiplo, un soundblaster CD rom, quattro ram simm, un hard disk Seagate, un controller IDE), il tutto per un valore complessivo di L. 8.156 000, a favore del dipartimento di scienze biomediche sperimentali.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1358 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard Italiana S.p a la donazione consistente in apparecchiature (un personal computer HP Vectra completo di accessori), del valore complessivo L. 11 480.000 da destinare al dipartimento di elettronica ed informatica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1359 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Harvard University di Harvard U.S.A. la donazione consistente in apparecchiature (due computer PDP 11 della Indec Systems Inc. di Sunnyvale, California, completi di accessori) del valore complessivo di L. 30 876.000, da destinare al dipartimento di scienze biometiche

Con decreto del prefetto di Padova n. 1360 del 3 maggio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione della somma di L. 5 000.000 da destinare all'istituto di medicina interna - cattedra di reumatologia.

95A5890

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11104 del 26 aprile 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p a. Milupa di Varese, la donazione consistente in un Bailey Scales + Infant develpement del valore di circa L. 2.103.290 da assegnare all'istituto di pediatria.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11105 del 26 aprile 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Bio-Rad Laboratories S.r.l. di Segrate (Milano), la donazione consistente in attrezzature per un valore di L. 12.000.000, da assegnare alla cattedra di endocrinologia dell'Università degli studi di Ferrara.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11106 del 26 aprile 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof. Raffaele Pansini, di materiale librario, scientifico e didattico raccolto dal prof. Gastone Lambertini, del valore di L. 100.000, da destinare agli istituti di istologia ed embriologia generale, di anatomia umana normale e di storia della medicina.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12398 del 1° giugno 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della comunità montana dell'Alpago (Belluno), la donazione della somma di L. 1.000.000, a favore del dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche per l'esecuzione della campagna scavi archeologici in comune di Farra d'Alpago (Belluno).

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12401 del 1° giugno 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della CIS Diagnostici S p.a. di Tronzano Vercellese (Vercelli), la donazione di uno strumento Autolav 1000, del valore complessivo di L. 500.000, da destinare alla cattedra di medicina nucleare.

95A5891

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della associazione «Redemptor Hominis», in Castellarano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, l'associazione «Redemptor Hominis», con sede in Castellarano (Reggio Emilia), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto ed è stata autorizzata ad accettare una donazione.

95A5902

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 ottobre 1995

Dollaro USA	1606,09
ECU	2078,92
Marco tedesco	1136,01
Franco francese	323,61
Lira sterlina	2544,05
Fiorino olandese	1013,95
Franco belga	55,178
Peseta spagnola	13,074
Corona danese	292,04
Lira irlandese	2592,07
Dracma greca	6,901
Escudo portoghese	10,797
Dollaro canadese	1203,79
Yen giapponese	16,026
Franco svizzero	1404,42
Scellino austriaco	161,45
Corona norvegese	257,06
Corona svedese	230,21
Marco finlandese	375,61
Dollaro australiano	1226,73

95A6047

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1995, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie vigenti del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964, ed al decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1995, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla diciannovesima estrazione del suddetto prestito, riguardante tre serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1996.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5901

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Red Insurance S.m.s. di mutua previdenza a r.l., in Palermo

Con decreto ministeriale 26 settembre 1995 l'avv. Renato Grosso è stato nominato commissario liquidatore della Red Insurance S.m.s. di mutua previdenza a r.l., con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Rosario Di Vittorio.

95A5903

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance», in Bari.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1995 il dott. Carlo Ronchi è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance», con sede in Bari, in sostituzione dell'avv. Fulvio Salvatore Foti.

95A5904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M. Elic. Merid. 10 maggio 1994 Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre 1994 E.M. Elic. Mer., con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,90 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 566 unità, su un organico complessivo di 766 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M. Elic. Merid. 10 maggio 1994 Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre 1994 E.M. Elic. Mer. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 maggio 1994 al 5 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siai Marchetti 10 maggio 1994, Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre 1994, Siai Marchetti S.r.l., con sede in Cascina Costa (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 444 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siai Marchetti 10 maggio 1994 Augusta Eli S.r.l. 30 dicembre 1994 Siai Marchetti S.r.l. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecaer 10 maggio 1994 Augusta Eli 30 dicembre 1994 Mecaer Mecc. Aeronautica S.r.l., con sede in Cascina Costa di Samarate (Varese) e unità di Borgomanero (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 95 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecaer 10 maggio 1994 Augusta Eli 30 dicembre 1994 Mecaer Mecc. Aeronautica S.r.l., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Oto Melara Breda Bresciana, con sede in Roma e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1478 unità, su un organico complessivo di 1822 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Oto Melara Breda Bresciana — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art 4. comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF Galileo SMA Azienda S.M.A., con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Soffiano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 480 unità, di cui 3 part-time da 25 a 19,25 ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 23,1 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 506 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF Galileo SMA Azienda S.M.A., — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF Galileo SMA, con sede in Campi Biesenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze) e Roma; per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 475 unità, di cui 7 part-time da 30 a 23,7 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 940 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Galileo SMA — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria, (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 393 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 393 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo Gie, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 3084 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo Gie — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo) — con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 652 unità, su un organico complessivo di 2139 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti (Gruppo Ansaldo) — con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 118 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti (Gruppo Ansaldo) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti industriali cantiere c/o Enichem, con sede in Ferrara e zona industriale La Marinella (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti industriali cantiere c/o Enichem — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r l. C.E.A., con sede in Alcamo (Trapani) e unità di Alcamo - Zona Tre Santi (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 55 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. C E.A. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Martinez, con sede in Marsala (Trapani) e unità di Marsala (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Martinez — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meccanica Riesi, con sede in Riesi (Caltanissetta) e unità di Riesi (Caltanissetta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, di cui un lavoratore part-time da 24 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meccanica Riesi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.M. Di Francesco Politano, con sede in Cosenza e unità di Cellara (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.M. Di Francesco Politano — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 4 luglio 1994-3 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex, con sede in Imola (Bologna) e unità di Imola (Bologna) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 146 unità, su un organico complessivo di 344 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.S.E., con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.S.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 9 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleca, con sede in Reggio Emilia, e unità di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini (Forlì), e Segrate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unità, su un organico complessivo di 108 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleca — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese, dal 16 giugno 1994 «Telecittà», con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese, dal 16 giugno 1994 «Telecittà» — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese, dal 16 giugno 1994 «Telecittà», con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28,44 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese, dal 16 giugno 1994 «Telecittà» — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unità di Tolmezzo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessanta unità, su un organico complessivo di centotrentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Agape unità mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova), con sede in Castelvetro (Modena) e unità di Riva Trigoso (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, di cui sette part-time da 20 a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape unità mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1993 al 27 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.), con sede in Milano e unità di Triggiano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 15 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.), con sede in Milano e unità di Martina Franca (Taranto), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unità, di cui sedici part-time da 26,9 a 22,3 ore medie settimanali, su un organico complessivo di duecentoventicinque unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17430 del 27 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cassani Carlo, con sede in Besozzo (Varese) e unità di Besozzo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 13,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di settantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cassani Carlo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Noci, con sede in Alcamo (Trapani) e unità di Alcamo (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Noci — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seko, con sede in S. Rufina (Rieti) e unità di S. Rufina (Rieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seko — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniche idraulico stradali, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di trentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniche idraulico stradali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schiapparelli Searle, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosedici unità, su un organico complessivo di centonovantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schiapparelli Searle — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nellà misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Insolia Tintoria, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Insolia Tintoria — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentosessantadue unità, su un organico complessivo di millecentosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae Sadelmi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Distribuzione T. & C., con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantotto unità, su un organico complessivo di novantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Distribuzione T. & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.), con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, di cui due part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippert Italiana, con sede in Milano e unità di Grizzano Morandi (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippert Italiana — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.G.A.T., con sede in Cagliari e unità di Trapani, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, di cui diciotto lavoratori part-time da 30 a 24 ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.G.A.T. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Macerata e unità di Potenza Picena (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantanove unità, su un organico complessivo di centoundici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unità di Milocca di Dittaino-Assoro (Enna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquarantanove unità, su un organico complessivo di centocinquantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipem — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 23 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio della Riviera, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e unità di Magnano in Riviera (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, su un organico complessivo di cinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio della Riviera — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Agape, unità mensa c/o Oto Melara, con sede in Castelvetro (Novara) e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape, unità mensa c/o Oto Melara — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 21 giugno 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Fiem di Caroti Vasco, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Fiem di Caroti Vasco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di settecentotrentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Ristochef Milano mensa c/o Alenia, con sede in Milano e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 61,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di sette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef Milano mensa c/o Alenia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 14 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Est Due, con sede in Trieste e unità di Trieste, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Est Due — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Transbeton, con sede in Egna (Bolzano) e unità di Egna (Bolzano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Transbeton — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995: è autorizzata, limitatamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli confezioni, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentoquaranta unità, su un organico complessivo di cinquecentotrentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli confezioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995: è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipre, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di centoventidue unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16856 del 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipre — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A5884-95A5885

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 28 giugno 1993 al 27 settembre 1994, della ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano, unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano.

Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano, unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Comoind, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comoind, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comoind, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 13 dicembre 1994 al 28 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Comoind, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comoind, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 28 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 13 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta SAM - Società agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994 come attestato dall'URLMO di Campobasso con nota del 17 maggio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17014/2 del 4 marzo 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994 come attestato dall'UPLMO di Siracusa con nota del 22 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16446/8 del 28 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 6 dicembre 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Siracusana navalmeccanica, con sede in Siracusa e cantieri delle zone industriali di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siracusana navalmeccanica, con sede in Siracusa e cantieri delle zone industriali di Siracusa, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, della ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli).

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1994 con decorrenza 29 agosto 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 28 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. De Vizia Transfer c/o Iveco «Valle Ufita», con sede in Avellino e unità di Flumeri (Avellino).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Vizia Transfer c/o Iveco «Valle Ufita», con sede in Avellino e unità di Flumeri (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994, della ditta S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Ottaviano (Napoli) e unità di Gioia del Colle (Bari).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Ottaviano (Napoli) e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993, della ditta S.r.l. Navalcarena Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Navalcarena Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, uffici di Catanzaro e unità di Roccelletta di Borgia (Catanzaro).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, uffici di Catanzaro e unità di Roccelletta di Borgia (Catanzaro), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto dell'8 agosto 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e unità di Trapani.

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 marzo 1993, in favore dei lavoratori

interessati. dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e unità di Trapani, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 7 agosto 1991.

Contributo addizionale: no;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, della ditta S.r.l. Pan Elektra, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pan Elektra, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 28 marzo 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pan Elektra, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, della ditta S.c. a r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia e Monte S. Angelo (Foggia).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia e Monte S. Angelo (Foggia), per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 29 agosto 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia e Monte S. Angelo (Foggia), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 28 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.r.l. Sait Brindisi, con sede in Brindisi e unità di Brindisi.

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sait Brindisi, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 5 settembre 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sait Brindisi, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 5 marzo 1995;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Tencara, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tencara, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 17 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995, della ditta S.p.a. I.L.C.A. Maggiora, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di, via Palli e via Vajont, 18, Moncalieri (Torino).

Parere comitato tecnico del 7 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.C.A. Maggiora, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di via Palli e via Vajont, 18, Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.C.A. Maggiora, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di via Palli e via Vajont, 18, Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1994 con decorrenza 15 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento delle proroghe di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S p.a. Ucar (già Ucar Carbon Italia), con sede in Milano e unità di Caserta per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Il trattamento delle proroghe di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unità di Napoli, Roma, Trieste, Milano, Genova e Terni, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento delle proroghe di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere navale Dante Castracani, con sede in Ancona e unità di Ancona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Scarpa, con sede in Marradi (Firenze) e unità di Marradi (Firenze), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim Sistemi - Stab.to Marelli, con sede in Bari e unità di Bari, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 31 gennaio 1995 al 30 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in Taranto e unità presso Arsenale Militare di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unità di Cassano delle Murge (Bari), è prorogata la

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e cant. Cerano - Cant. Enichem off.ne, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Molino Popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stab. e uffici in Castiglione del Lago (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce, Ruffiano (Lecce), Massafra (Taranto), Manduria (Taranto), e uffici di Lecce e Massafra (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1995 al 9 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unità di Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.T., con sede in Massafra (Taranto) e cantieri presso Ilva officina di Taranto (Taranto) e unità Massafra (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co La Graf., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1994 al 30 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° marzo 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Reda (gruppo Federconsorzi), con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda (Gruppo Federconsorzi), con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 30 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Andria (Bari), Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 giugno 1994 al 18 dicembre 1994.

È prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 10/1988.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.M. Cooperativa edile Monghidoro, con sede in Monghidoro (Bologna) e unità di Monghidoro (Bologna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 settembre 1994 al 21 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 22 marzo 1995 al 21 settembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata e Ufficio di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992, della ditta S.r.l. Consortile R.T.I. - C.E.I. Elettritalia C.M.P., con sede in Roma e unità di Montalto di Castro, (Viterbo).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consortile R.T.I. - C.E.I. Elettritalia C.M.P., con sede in Roma e unità di Montalto di Castro, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1995, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992, della ditta S.r.l. Cimino Uno, con sede in Roma e unità di Montalto di Castro (Viterbo).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cimino Uno, con sede in Roma e unità di Montalto di Castro, (Viterbo), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli e unità di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 15 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erika italiana, con sede in Muggiò (Milano) e unità in Muggiò (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1995 al 21 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa edile Francesco, con sede in Ivrea (Torino) e unità in Ivrea (Torino) e Nichelino e (Torino) e ufficio di Ivrea (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bcd, con sede in Carugo (Como) e unità in Carugo (Como), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasotti, con sede in Rezzato (Brescia) e unità in Rezzato (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Testing Service, con sede in Torino e unità in Druento (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1994 al 1° aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M.P.M. di Monaco E. & C., con sede in Casalgrasso (Cuneo) e unità in Casalgrasso (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1994 al 9 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 maggio 1995 al 12 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elit elettronica italiana, con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 settembre 1994 al 12 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Lenesi, con sede in Leno (Brescia) e unità in Leno (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1995 al 3 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armonia, con sede in Milano e unità in Como, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi, con sede in Ronco Briantino (Milano) e unità in Ronco Briantino (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unità in Torino e filiale di Carpi (Modena), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale datato 20 luglio 1994, n. 15595.

Il periodo di cui sopra è autorizzato — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e unità in Favria (Torino) e Novi Ligure (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1995 al 30 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 dicembre 1995, della ditta S p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unita di Nocera Umbra (Perugia).

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unita di Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 5 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A5883-95A5886

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC n. 586/1995 del 21 settembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEUROLITE» (kit per la preparazione del tecnezio Tc-99m Bicisato) nella forma e confezione: «Boccettina A: polvere per iniezione; Boccettina B: soluzione tampone, per la preparazione di soluzione iniettabile uso endovenoso a scopo diagnostico alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 25, codice fiscale 04130651005;

Produttori: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale è effettuata dalle società:

a) The Wellcome Foundation Ltd Temple Hill Dartford, Kent Uk DA1 5AH;

b) Ben Venue Laboratories 270 Northfield Road P.O. Box 46568 Bedford, Ohio 44146 USA;

c) Du Pont Merck Pharma Road 686 km 2,3 P.o. Box 363 Manati, PR 00701 USA;

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

kit per la preparazione del tecnezio Tc-99m Bicisato composto da: Boccettina A: polvere per iniezione; Boccettina B: soluzione tampone, per la preparazione di soluzione iniettabile uso endovenoso a scopo diagnostico;

n. A.I.C. 028847010 (in base 10), 0VJBX2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

Boccettina: A: polvere per iniezione contiene componenti attivi: bicisato diidrocloruro 0,9 mg. altri componenti: cloruro stannoso diidrato; edetato disodico diidrato; mannitolo; acido cloridrico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Boccettina B: soluzione tampone, altri componenti: fosfato disodico eptaidrato; fosfato biacido sodico monoidrato; acqua sterile per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la scintigrafia con Tc-99m bicisato è indicata nella valutazione di anomalie di perfusione cerebrale in pazienti adulti con disordini del sistema nervoso centrale.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali cliniche e case di cura, vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto AIC. n. 587/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale «CERETEC» (kit per la preparazione del Tc-99m esametazima) nella forma e confezione: «Liofilo iniettabile da ricostituire con 5 ml di sodio pertecnetato (Tc-99m) iniettabile sterile Ph Eur. con una concentrazione radiattiva variabile di 74-222MBq/ml per ottenere Tc-99m esametazima iniettabile, come radiofarmaco diagnostico, nelle confezioni da 1,2 e 5 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Amersham Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M.F. Quintiliano, 30, codice fiscale 07496130159;

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sul prodotto finito della specialità medicinale è effettuata dalla società Amersham International plc Amersham Place Little Chalfont, Bucks, Regno Unito.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala, kit per la preparazione di Tc-99m esametazima

n. A.I.C. 029372012 (in base 10), 0WOCMD (in base 32);

classe: A, per uso ospedaliero (H), prezzo L. 1.019.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

2 fiale, kit per la preparazione di Tc-99m esametazima:

n. A.I.C. 029372024 (in base 10), 0WOCMS (in base 32);

classe: A, per uso ospedaliero (H), prezzo L. 2.038.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

5 fiale, kit per la preparazione di Tc-99m esametazima:

n. A.I.C. 029372036 (in base 10), 0W0CN4 (in base 32);

classe: A, per uso ospedaliero (H), prezzo L. 5.096.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione: ogni fiala monodose contiene un composto sterile, liofilo, apirogeno di: principio attivo: 0,5 mg di esametazima; eccipienti: 7,6 ug di cloruro stannoso diidrato; 4,5 mg di sodio cloruro; q.s. gas azoto.

Indicazioni terapeutiche: Tc-99m esametazima è indicato per scintigrafia cerebrale. Il prodotto viene utilizzato per diagnosi di alterazioni del flusso ematico regionale cerebrale successive a condizioni patologiche quali: ictus, patologie cerebrovascolari, epilessia, malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, attacco ischemico transitorio, emicrania e neoplasie cerebrali.

Tc-99 m esametazima è indicato anche per la marcatura in vitro (Tc-99m) dei leucociti. I leucociti marcati vengono successivamente reimettati e viene eseguito un esame scintigrafico per evidenziare le aree di localizzazione. Questa procedura puo essere utilizzata nella rivelazione di focolai infettivi locali (ascessi addominali), nello studio della piressia di origine sconosciuta e nella valutazione di stati infiammatori non associati a infezioni, come ad esempio nelle malattie infiammatorie intestinali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, case di cura e laboratori medico nucleari autorizzati, uso riservato ai medici chirurghi specialisti in medicina nucleare (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto AIC n. 588 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale «ANTORAL» (tibenzonio ioduro) nella forma e confezione: «Gola senza zucchero» 20 pastiglie da mg 5; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150;

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione sopra indicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Civitali, 1.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 pastiglie senza zucchero da 5 mg per uso orale;

n. A.I.C. 023497151 (in base 10), 0QF2FZ (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni pastiglia contiene: tibenzonio ioduro mg 5; eccipienti: aroma menta, ammonio glicirizzinato, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, olio vegetale idrogenato, magnesio carbonato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale (disinfettante della gola, della bocca e delle gengive).

«Antoral» è indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

La formulazione in pastiglie senza zucchero consente l'uso di «Antoral» ai pazienti diabetici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5899

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 440/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale: «COMPLESSO B ANTITOSSICO» capsule.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. (specialità igienico terapeutiche) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Modifica apportata: produttore: la produzione in capsule di gelatina molle della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata presso la R.P. Scherer S.p.a. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 441/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale: «INTRON-A» polvere:

1 flac. 1 mil. UI + 1f. 1 ml;
1 flac. 3 mil. UI + 1f. 1 ml;
1 flac. 5 mil. UI + 1f. 1 ml;
1 flac. 10 mil. UI + 1f. 1 ml.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89.

Modifica apportata: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Epatite cronica B: trattamento dei pazienti adulti affetti da epatite cronica tipo B, con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg.

Epatite cronica C/non A - non B: riduzione dell'attività della malattia nei pazienti adulti affetti da epatite cronica C/non A - non B che presentano valori elevati degli enzimi epatici senza insufficienza epatica.

Studi in questi pazienti evidenziano che la terapia con «Intron-A» iniettabile può condurre ad una normalizzazione della ALT sierica, della clearance dell'HCV-RNA sierico e ad un miglioramento dell'istologia epatica.

L'esperienza clinica disponibile in pazienti in terapia con «Intron-A» per 12-18 mesi indica che una proporzione più elevata di pazienti evidenziava una risposta sostenuta dopo un periodo di trattamento più lungo, rispetto a quelli che interrompevano la terapia dopo 6 mesi.

Tricoleucemia (leucemia a cellule capellute): trattamento dei pazienti affetti da tricoleucemia.

Leucemia mieloide cronica: trattamento dei pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica.

Mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione, e nei pazienti che sono ricaduti.

Linfoma Non-Hodgkin: trattamento adiuvante del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica (stadio III o IV) in associazione ad una appropriata chemioterapia quale ad esempio i regimi tipo-CHOP.

Sarcoma di Kaposi correlato con AIDS: trattamento dei pazienti senza storia di infezioni opportunistiche.

Carcinoma basocellulare: trattamento intralesionale del carcinoma basocellulare superficiale e noduloulceroso nei pazienti per i quali la terapia chirurgica o radiante è considerata inappropriata.

Linfoma cutaneo a cellule T (es. micosi fungoide): trattamento intralesionale delle placche.

Condilomi acuminati: trattamento intralesionale dei condilomi acuminati nei pazienti che non rispondono in modo soddisfacente ad altre modalità terapeutiche.

Sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da Carcinoma renale e Melanoma maligno.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 443/1995 del 21 settembre 1995

Modifica della ragione sociale della società titolare A.I.C.

Specialità medicinali:

ABEX 30 compresse mast. numero A.I.C. 026465017,

AMARO MEDICINALE AICARDI flac. 200 ml numero A.I.C. 004273013; flac. 500 ml numero A.I.C. 004273025;

ARAN C 10 compr. mast. 1 g numero A.I.C. 002192019; 10 compr. efferv. 1 g numero A.I.C. 002192045; 20 compr. mast. 0,5 g numero A.I.C. 002192058;

BOROCAINA 30 compresse numero A.I.C. 004901029,

BRONCHIOLINA flac. sciroppo 250 g numero A.I.C. 000222012; 20 pastiglie numero A.I.C. 000222024;

CALMACTIV 24 capsule numero A.I.C. 027380017;

DRIN 4 compresse numero A.I.C. 001569033; 20 compresse numero A.I.C. 001569058; 10 compresse efferv. flow pack numero A.I.C. 001569060, 10 compresse efferv. tubo numero A.I.C. 001569072;

IDROCORTISONE ACETATO SCHIAPPARELLI tubo 20 g di crema allo 0,5% numero A.I.C. 026163016; tubo 20 g unguento allo 0,5% numero A.I.C. 026163028;

ISTAMILE tubo linim. 100 g numero A.I.C. 000188033, flac 40 ml spray numero A.I.C. 000188045;

KETODOL 20 compresse numero A.I.C. 028561037;

LASS 30 confetti numero A.I.C. 024945014;

NEO BOROCILLINA 20 compresse numero A.I.C. 022632044; flac. 120 ml collut. numero A.I.C. 022632083; flac. 10 ml spray numero A.I.C. 022632095; «C» 20 compresse numero A.I.C. 022632071; 20 compresse senza zucchero numero A.I.C. 022632107; «C-senza zucchero» 20 compr. numero A.I.C. 022632119;

NEO BOROCILLINA BALSAMICA 20 compresse numero A.I.C. 024960027;

NEO BOROCILLINA DECONGESTIONANTE - tubo gel per g 30 numero A.I.C. 028229019; 10 f. inalanti 5 ml numero A.I.C. 028229021;

NEO BOROCILLINA TOSSE 20 compresse numero A.I.C. 027081013; flac. sciroppo 100 ml numero A.I.C. 027081025; flac. gocce 10 ml numero A.I.C. 027081037;

PROCTOSOL tubo crema 20 g numero A.I.C. 027377011;

PUPILLA flac. collirio 10 ml numero A.I.C. 025081023;

PUPILLA ANTISTAMINICO flac. collirio 10 ml numero A.I.C. 028963015;

REDACTIV tubo 30 g pom 5% numero A.I.C. 027519038; tubo 15 g pom. 5% numero A.I.C. 027519040;

REUMACTIV BALSAMO tubo g 30 pomata numero A.I.C. 028007019; tubo g 50 pomata numero A.I.C. 028007021; spray 30 ml numero A.I.C. 028007045; spray 60 ml numero A.I.C. 028007058:

SALI DI FRUTTA 20 bust. 6 g numero A.I.C. 010858025;

SPIRAXIN crema 30 g al 5% numero A.I.C. 026740023,

TRIENE pomata tubo 50 g numero A.I.C. 006408025;

VALERIANA SCHIAPPARELLI 30 confetti numero A.I.C. 001042023; 6 confetti numero A.I.C. 001042035;

VARICOGEL tubo per g 30 gel numero A.I.C. 026895019, tubo per g 50 gel numero A.I.C. 026895021; tubo per g 100 gel numero A.I.C. 026895033;

VESSIFLEX tubo g 50 pomata numero A.I.C. 023549013; tubo g 50 gel numero A.I.C. 023549025; tubo g 30 pomata numero A.I.C. 023549037; tubo g 30 gel numero A.I.C. 023549049.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223, codice fiscale 02660610011.

Modifica apportata: cambio ragione sociale della società titolare A.I.C. da Schiapparelli Salute S.p.a. a «Schiapparelli farmaceutici S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223 codice fiscale 02660610011.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 444/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinali: «MENTIUM» 50 capsule per 300 mg «EBLIMON» 24 confetti.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito delle specialità medicinali di cui sopra sono ora effettuati anche dalla società Firma S.p.a., nello stabilimento sito in Firenze, via G. Starnina, 75.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 445/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale: «PICOLAX» flacone contagocce per ml 15 di gocce.

Titolare A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sabotino, 19/2.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale di cui trattasi è ora denominata «FALQUIGUT gocce».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 446/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale: «SULAMID» 12 compresse per mg 50.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, S. Michele degli Scalzi, 73.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Delalande (Gruppo Synthelabo) nello stabilimento sito in Quétigny (Francia) invece che dalla società Laboratoires Delagrange nello stabilimento sito in Chilly Mazarin (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 449/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale: «MACLADIN» 8 compresse per mg 250.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative ai controlli analitici delle materie prime e del prodotto finito sono ora effettuate dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontinia, km 52.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MTR n. 585/1995 del 21 settembre 1995

Specialità medicinale: «NARIXAN» (d-pseudoefedrina cloridrato), nella preparazione e confezione;

10 capsule cronoidi diffucaps per mg 120;
A.I.C. n. 025366016 (in base 10) 0S63J0 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada Statale, 233, km 20,5, codice fiscale n. 00826480154;

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223, codice fiscale n. 02660610011;

Produttore: le fasi produttive relative al microincapsulamento delle capsule ed ai relativi controlli sono effettuati sia dalla società Eurand Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano) sia dalla società Pharmatec International S.r.l. nello stabilimento sito in S. Giuliano Milanese, via Tirso, 6.

Le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura ed astucciamento) sono effettuate dalla società ora titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Numeri A.I.C.: 10 capsule cronoidi diffucaps per mg 120; A.I.C. n. 025366028 (in base 10) 0S63JD (in base 32).

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 450/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: GINODEN 21 confetti orali.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla società Schering A.G., nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering n. 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 451/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: MILVANE 21 confetti orali.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla società Schering A.G., nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering n. 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 452/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: VITAMINA C VITA (acido ascorbico) 20 compresse da 0,5 g; 10 compresse effervescenti da 1 g.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2.

Modifiche apportate: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 453/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: ANGIZEM 300 «RETARD» 14 capsule 300 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Modifiche apportate: produttore: le operazioni di confezionamento e di controllo della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 454/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinali: SUCRALFIN 30 bustine granulato da 1 g; TEGENS 20 bustine granulato da 80 mg; 20 bustine granulato da 160 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Amilly (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 455/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinali: ANGIZEM «RETARD» 24 compresse 120 mg; MUSCORIL 20 capsule 4 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Le operazioni di confezionamento possono essere eseguite anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 456/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinali: SUCRALFIN 40 compresse da 1 g; MUSCORIL 6 fiale da 4 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Quétigny (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 457/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinali: AVANTRIN 30 compresse 100 mg; TEGENS 20 capsule 80 mg; 20 capsule 160 mg; VASOREMA 20 compresse gastroresistenti 40 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99.

Modifica apportata: produttore: le operazioni relative alla produzione completa (produzione, confezionamento e controlli) delle specialità medicinali Avantrin compresse e Tegens capsule da 80 mg e 160 mg e le operazioni relative al confezionamento e ai controlli della specialità medicinale Vasorema sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 458/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinali: MUSCORIL pomata 30 g; crema 30 g; RUSCOROID pomata 40 g; TIOSCINA pomata 30 g.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Delagrange S.A., nello stabilimento sito in Madrid (Spagna), Alcobendas, Avenida de la Industria, 31.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 459/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: MICOMICEN (ciclopiroxolamina) crema per uso dermatologico all'1%, tubo da 30 g; emulsione per uso dermatologico all'1%, tubo da 30 g; lozione per uso dermatologico all'1%, flacone da 30 g.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2.

Modifiche apportate: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Le operazioni relative al confezionamento ed ai controlli sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 460/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: DAKTARIN tintura alcolica 2%; polvere dermatologica 2%.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (Borgo S. Michele), via Janssen.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale tintura alcolica al 2% può essere prodotta anche dalla società Cilag Medicamenta Lda, nello stabilimento sito in Lisbona (Portogallo), Av. Marques de Tomar; la specialità medicinale polvere dermatologica al 2% può essere prodotta anche dalla società Janssen Pharmaceutica N.V., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 461/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: MICOTEF 5 flac. 150 ml lavanda vaginale 0,2%; lipogel 30 g crema 2%.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54.

Modifiche apportate: produttore: le operazioni controllo della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate dalla società Janssen Cilag S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Latina (Borgo San Michele), via Carlo Janssen.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5900

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi in Italia, dalla rappresentanza nei Paesi Bassi dell'impresa belga «Winterthur - Europe Assurances», in Bruxelles, all'impresa inglese «Winterthur International U.K.», in London.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che con provvedimento del 3 maggio 1995, pubblicato nel Moniteur Belge del 23 agosto 1995, l'Office de Contrôle des Assurances del Belgio ha approvato trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dalla rappresentanza nei Paesi Bassi dell'impresa belga «Winterthur - Europe Assurances», con sede sociale in Avenue des Arts, 56 - 1040 Bruxelles, all'impresa inglese «Winterthur International U.K.», con sede sociale in Winterthur House, Leadenhall Street, 34, London EC3A 1AT.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

95A5947

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 7 0 9 5 *

L. 1.300